

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

NOVARA

REGOLAMENTO

CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 2 Il Presidente della Consulta provinciale delle professioni

CAPO III

LA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 3 Composizione della Consulta provinciale delle professioni

Art. 4 Nomina della Consulta provinciale delle professioni

Art. 5 Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Novara

Art. 6 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

Art. 7 Convocazione delle sedute

Art. 8 Luogo delle sedute

Art. 9 Deposito degli atti – Rilascio delle copie

Art. 10 Sospensione delle sedute

Art. 11 Quorum per la validità delle riunioni

Art. 12 Validità delle proposte

- Art. 13 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 14 Pubblicità delle sedute
- Art. 15 Partecipazione ai lavori della Consulta
- Art. 16 Processo verbale delle sedute
- Art. 17 Obbligo di astensione
- Art. 18 Votazioni

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 19 Interpretazione delle norme del Regolamento
- Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta provinciale delle professioni (indicata nel prosieguo come Consulta), di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i..
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta della Consulta.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 2

Il Presidente della Consulta provinciale delle professioni

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Novara che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda ai successivi articoli 11 e 12.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalla norme vigenti:
 - a. predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta,
 - b. convoca la Consulta,
 - c. dirige i lavori della Consulta,
 - d. garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta,
 - e. ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la Consulta è presieduta dal componente più anziano d'età.

Capo III

LA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI

Art. 3

Composizione della Consulta provinciale delle professioni

1. Fanno parte della Consulta, di diritto, i Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Novara, con un'organizzazione strutturata a livello provinciale, individuati in base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni non ordinistiche, a carattere intellettuale, aventi stretta attinenza con le attribuzioni camerali, sino ad un massimo di tre. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'Albo camerale on line, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime; in particolare si dovrà tener conto:
 - a. dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Novara, in relazione alle funzioni e attribuzioni camerali previste dall'art. 1 dello Statuto e alle funzioni della Consulta;
 - b. della presenza, da almeno 3 (tre) anni, di una sede operativa nella medesima circoscrizione territoriale;
 - c. della consistenza numerica degli associati, che dovrà essere almeno pari a n. 50 (cinquanta) iscritti nella medesima circoscrizione territoriale.
3. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio di Novara.

Art. 4

Nomina della Consulta provinciale delle professioni

1. La Consulta, ferme restando le prerogative dei componenti di diritto e nella sua composizione integrata dai tre componenti di cui all'art. 3, è nominata dalla Giunta della Camera di Commercio di Novara e dura in carica 5 (cinque) anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Alla scadenza, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione della deliberazione di nomina della nuova Consulta.
3. I componenti della Consulta possono essere riconfermati,

4. Le dimissioni dei componenti la Consulta sono rimesse nelle mani del Presidente, non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.
5. La Giunta procederà alla sostituzione del componente dimissionario sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 2; i componenti che subentrano in corso di mandato scadono con lo scadere del quinquennio di durata della Consulta.

Art. 5

Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio di Novara

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio di Novara, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della designazione del rappresentante delle professioni si rimanda ai successivi articoli 11 e 12.
3. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. 04.08.2011, n. 156, il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'art. 12, comma 6, secondo periodo della Legge 580/1993.

Art. 6

Funzioni della Consulta

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo; essa è chiamata ad esprimere pareri, su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio di Novara, nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali; può altresì formulare voti e proposte al Consiglio.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta ed è inviato via posta elettronica, all'indirizzo indicato allo scopo dai componenti la Consulta, con l'ordine del

giorno, almeno 7 (sette) giorni (compresi i festivi) prima della data fissata per la riunione, con la relativa documentazione istruttoria disponibile, che può essere integrata nei giorni successivi. La documentazione può essere resa altresì disponibile mediante accesso ad un'area riservata del sito Internet camerale. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata con avviso inviato almeno 2 (due) giorni (compresi i festivi) prima della data fissata per la riunione; nel medesimo termine può essere eccezionalmente integrato l'ordine del giorno già trasmesso.

3. In via straordinaria, la Consulta deve essere convocata dal Presidente, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio di Novara o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

Art. 8

Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio di Novara e, comunque, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9

Deposito degli atti – Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, almeno 24 ore prima della seduta, presso la Camera di Commercio di Novara, a disposizione dei componenti. La documentazione medesima è a disposizione dei componenti della Consulta durante le riunioni.
2. I componenti della Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti adottati e degli atti in essi richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti camerali.

Art. 10

Sospensione delle sedute

1. Il Presidente può disporre, per giustificati motivi, la sospensione dei lavori per un tempo determinato, anche su richiesta di uno o più componenti della Consulta.

Art. 11

Quorum per la validità delle riunioni

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto camerale o il presente Regolamento dispongano diversamente.
2. Ai fini della designazione al Presidente della Giunta regionale, che ne fa richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. 156/2011, del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio camerale, la riunione della Consulta è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. L'accertamento della presenza del quorum per la validità delle riunioni viene effettuato a cura del Presidente in apertura di seduta, nonché nel corso della stessa laddove la verifica della persistenza del numero legale sia richiesta da un componente della Consulta prima di procedere ad una votazione.

Art. 12

Validità delle proposte

1. Le deliberazioni della Consulta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
2. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, per alzata di mano, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone fisiche, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un quinto dei presenti.
3. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 13

Ordine e disciplina degli interventi

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

Art. 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

Art. 15

Partecipazione ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto e senza facoltà di presenziare alle votazioni, il Presidente, i componenti della Giunta e il Segretario generale della Camera di Commercio di Novara, nonché, su invito del Presidente, i dirigenti o i funzionari camerale la cui presenza è ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti.

Art. 16

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte da un funzionario della Camera di Commercio, individuato dal Segretario generale, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
3. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 9, punto 2, gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. con le modalità previste dal regolamento camerale per la disciplina del diritto di accesso.
5. Il rilascio di copie ed estratti del verbale compete al Presidente o ad un suo delegato.

Art. 17

Obbligo di astensione

1. Il Presidente e i componenti della Consulta devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni in caso di conflitto d'interessi e hanno altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute. Non è ravvisabile conflitto d'interessi quando vengano trattati interventi generali a favore della categoria professionale rappresentata dal componente della Consulta.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 18

Votazioni

1. Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, per alzata di mano.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta o la sua parte chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
3. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dal segretario, da depositare personalmente dai votanti nell'urna, previo appello nominale; lo spoglio delle schede è effettuato dal Presidente e dal segretario. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da un componente della Consulta e dal segretario e conservate agli atti, mentre le rimanenti vengono immediatamente distrutte.
4. Compiuta la votazione il Presidente ne proclama il risultato, con le formule di rito: "La Consulta approva" o "La Consulta non approva".
5. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione, disponendo che si ripeta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Interpretazione delle norme del Regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è

rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

Art. 20

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Novara per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, dello Statuto camerale.